



# Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

## Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica

(emanato con D.R. con data e numero di repertorio e protocollo attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti)

### INDICE

<b>Art.1 - Oggetto del Regolamento</b>	<b>pag.1</b>
<b>Art.2 - Requisiti per le riunioni telematiche</b>	<b>pag.1</b>
<b>Art.3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza</b>	<b>pag.1</b>
<b>Art.4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute</b>	<b>pag.2</b>
<b>Art.5 - Entrata in vigore del regolamento</b>	<b>pag.2</b>

### **Art.1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute telematiche di tutti gli organi collegiali e complessi dell’Ateneo, delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio, dei corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti.
2. Per seduta telematica o riunione in modalità telematica (di seguito indicate come “seduta”) si intende la riunione dell’organo collegiale o complesso o del consesso nella quale i componenti partecipano alla seduta a distanza. Il luogo della convocazione è da intendersi quello spazio virtuale nel quale la seduta dovrà tenersi. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Ai fini giuridici e processuali -escluse le norme processual-penalistiche- il luogo fisico ove si considera tenuta la seduta è il luogo fisico ove opera e partecipa il presidente del consesso.

### **Art.2 - Requisiti per le riunioni telematiche**

1. Per garantire la sicura e certa identificazione dei partecipanti alla seduta e la modalità della loro espressione del voto nonché la riservatezza delle adunanze, soprattutto per alcune tipologie di riunioni (valutative), è necessario che le adunanze si svolgano in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
  - 1a. la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
  - 1b. l’identificazione di ciascuno di essi;
  - 1c. l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti utilizzati per la seduta a distanza vuoi dell’Ateneo vuoi dei singoli partecipanti devono assicurare:
  - 2a. la riservatezza della seduta;
  - 2b. il collegamento simultaneo tra i partecipanti che operano su un piano di parità;
  - 2c. la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
  - 2d. la contemporaneità delle decisioni;
  - 2e. la sicurezza del trattamento e della condivisione dei dati e delle informazioni.

### **Art.3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza**

1. Il Presidente della seduta, dopo aver chiesto ed ottenuto rassicurazione da ognuno dei componenti e dal segretario che le utenze per partecipare da remoto e le relative caselle di posta elettronica sono di uso esclusivo e protetto, accerta la partecipazione sincrona dei componenti e dichiara l’insediamento del consesso al completo per via telematica.



## Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

2. Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. Nel caso di convocazione di seduta con partecipazione in presenza ai componenti è riconosciuta la facoltà di partecipare da remoto con preavviso di almeno tre giorni per permettere all’Amministrazione di predisporre quanto necessario per garantire la partecipazione da remoto. Sono fatti salvi i casi di convocazione urgente nel qual caso la richiesta dovrà essere effettuata in un congruo termine tale da garantire, appunto, la partecipazione da remoto. La partecipazione da remoto è garantita comunque nel caso di convocazioni che preveda modalità mista di partecipazione.
3. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento di uno o più componenti risultasse impossibile o dovesse interrompersi per problemi tecnici, se il *quorum* strutturale o costitutivo è assicurato, la seduta può comunque continuare a svolgersi; sarà necessario dare atto della sopravvenuta assenza da considerarsi giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
4. In caso di problemi di connessione e manifestazione del voto durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara inesistente la votazione che andrà ripetuta una volta tornati in seduta tutti i componenti presenti al momento dell’inizio della votazione.

### **Art.4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute**

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese a voce, per alzata di mano qualora la seduta dovesse essere video registrata o nominativamente anche via chat o mail.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto d’Ateneo o dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi collegiali, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato il luogo in cui si trova il presidente da intendersi come sede della riunione, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che dovessero manifestarsi nel corso della seduta e della votazione.

### **ART.5 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sull’albo on line di Ateneo.
2. Norme di altri regolamenti incompatibili con quelle del presente sono da intendersi tacitamente abrogate.